SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA -

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1969

(30^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE DISEGNI DI LEGGE Discussione e approvazione: « Utilizzo dell'assegnazione straordinaria di fondi per il rimborso di spese sostenute dalla gestione ARAR in liquidazione » (882) (Approvato dalla Camera dei deputati): Bertoli 418 Corrias Efisio 418 Picardi, sottosegretario di Stato per il tesoro Discussione e approvazione: « Ulteriore proroga della durata dell'applicazione dell'addizionale all'imposta genera-

le sull'entrata istituita con la legge 15 no-

vembre 1964, n. 1162 » (983) (Approvato dal-

Presidente, relatore . . 419, 420, 424, 425, 428

Anderlini 422, 424, 425, 426, 427

la Camera dei deputati):

Banfi . Bertoli Bosso . Colombo,						.so	423 • ro	•	424 •	·, '	425,	426, 420, 421,	427 428 424
												426,	428
DE LUCA	•										•		423
FORTUNAT	I											. 421,	427
Li Vigni										•	421,	426,	427
Soliano		•	•	•	•	•	•	•	•				427

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Albertini, Andò, Banfi, Belotti, Bertoli, Bosso, Buzio, Corrias Efisio, De Luca, Fortunati, Li Vigni, Maccarrone Antonino, Martinelli, Pirastu, Pozzar, Segnana, Soliano, Stefanelli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Formica è sostituito dal senatore De Matteis, il senatore Franza dal senatore Nencioni, il senatore Oliva dal senatore Spigaroli, il senatore Parri dal senatore Anderlini, il senatore Torelli dal senatore De Zan, il senatore Zugno dal senatore Pala.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

30^a Seduta (10 dicembre 1969)

Intervengono il ministro del tesoro Colombo. il sottosegretario di Stato per le finanze Borghi e il sottosegretario di Stato per il tesoro Picardi.

B U Z I O, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Utilizzo dell'assegnazione straordinaria di fondi per il rimborso di spese sostenute dalla gestione ARAR in liquidazione » (882) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Utilizzo dell'assegnazione straordinaria di fondi per il rimborso di spese sostenute dalla gestione ARAR in liquidazione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

S E G N A N A , relatore. Il disegno di legge oggi al nostro esame si propone di provvedere all'effettuazione del pagamento di spese ammontanti a lire 163.400.000, relative all'acquisto di macchine calcolatrici, compositrici e multigraph, effettuate sulla gestione speciale ARAR con la liquidazione dello stesso ente.

Penso sia utile ricordare agli onorevoli colleghi che con la legge 2 gennaio 1958, n. 3, si provvide a stabilire la liquidazione dell'ARAR, che però fu autorizzata a portare a termine due gestioni: 1) acquisto di macchinari e attrezzature per le Amministrazioni statali ai sensi della legge 21 agosto 1949, n. 730, modificata con legge 12 giugno 1955, n. 538; 2) acquisti all'estero, per conto dello Stato, di macchinari, apparecchi e attrezzature da cedersi in uso ad Amministrazioni statali ed Enti pubblici, finanziati ai sensi della legge 21 marzo 1953, n. 203. Con legge 18 marzo 1959, n. 100, si stabilì che le due gestioni venissero assunte direttamente dallo Stato e affidate rispettivamente al Ministero del tesoro — ufficio liquidazioni — costituito presso la Ragioneria generale dello Stato; e allo stesso Ministero del tesoro — Provveditorato generale dello Stato.

Vennero così fatti dei programmi di acquisto ed ora ci troviamo a dover provvedere alle ultime spese, che da tali programmi sono appunto derivanti.

Stando a quanto mi è stato riferito dal funzionario competente del Ministero con cui mi sono posto in contatto, dei 163.400.000 lire 150 milioni riguardano il pagamento di dazi differiti e vengono quindi praticamente girati al Ministero delle finanze, i restanti 13.400.000 lire servono per pagare le ultime fatture relative all'acquisto dei macchinari suddetti.

Mi sono interessato per sapere se esista ancora qualche attività da parte degli uffici che hanno dovuto provvedere alla liquidazione dell'ARAR, ma mi è stato assicurato che ormai tutta la partita deve essere ritenuta chiusa, per cui non mi resta che proporre alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

B O S S O . Queste macchine calcolatrici, compositrici e multigraph di cui leggo nel disegno di legge, erano residuati che sono stati acquistati a scopo di rivendita oppure per uso proprio dell'ARAR?

S E G N A N A, relatore. No, non si tratta di residuati: con i fondi provenienti dalla gestione ARAR i due uffici del Ministero del tesoro provvidero ad acquistare dei macchinari nuovi.

B O S S O . Ma erano previsti nei compiti dell'ARAR tali acquisti?

S E G N A N A , relatore. Stabilito di liquidare l'ARAR e rimasta disponibile una certa somma, si deliberò di utilizzarla per l'acquisto dei macchinari in questione.

PRESIDENTE. L'ARAR, sorto prima ancora della guerra per occuparsi dei residuati civili e dei rottami, andò continuamente mutando e adattando la sua finalità alle nuove situazioni. La sua attività avrebbe dovuto cessare alla fine della guerra, ma come spesso avviene — e non solo nelle

30^a SEDUTA (10 dicembre 1969)

aziende pubbliche — l'ARAR a un certo momento si occupò dei residuati di guerra.

Successivamente nel campo dei residuati — che non erano tutti dei rottami — si aprirono prospettive di vendita, per cui fu dato inizio a una sezione dell'ARAR che si occupava della alienazione dei residuati di un certo pregio tecnico; in seguito l'ARAR diede vita ad una società, se non ricordo male la SPEI, la quale si occupò di importazione ed esportazione di materiali nei Paesi coi quali non esistevano rapporti diplomatici regolari.

L'attività dell'azienda, come si vede, ha subìto continue trasformazioni. A un certo momento, poichè il personale dell'ARAR aveva acquisito una certa competenza nel commercio di macchinari, le funzioni che avrebbero dovuto essere proprie del Provveditorato dello Stato — che non sempre vide volentieri l'estensione delle funzioni dell'ARAR — furono affidate alla gestione liquidazione ARAR, che in tal modo, con competenza — così mi è stato riferito — ha potuto completare la gestione dell'acquisto all'estero di macchine ed attrezzature, cedute dal Tesoro ad amministrazioni ed Enti pubblici.

Ho così fornito un quadro sommario della metamorfosi di un ente che, sorto per occuparsi di rottami, ha finito con l'interessarsi dei materiali pregiati!

B O S S O . Sarebbe molto interessante e utile indagare come è avvenuta questa gestione, comunque si tratta di . . . spese di sepoltura, quindi *parce sepulto!*

FORTUNATI. Scorgo più di una contraddizione con il testo del provvedimento nella relazione presentata dal Governo all'altro ramo del Parlamento. « Con legge 2 gennaio 1958 — vi leggo infatti — l'ARAR fu soppressa e posta in liquidazione e con la stessa legge fu autorizzata a portare a termine le seguenti gestioni: 1) acquisto di macchinari e attrezzature per le Amministrazioni statali; 2) acquisti all'estero per conto dello Stato di macchinari, apparecchi e attrezzature da cedersi in uso ad Amministrazioni statali ed Enti pubblici. Con legge 18 marzo 1959, n. 100, le gestioni di cui

sopra furono assunte direttamente dallo Stato e affidate rispettivamente al Ministero del tesoro — ufficio liquidazioni — costituito presso la Ragioneria generale dello Stato, e allo stesso Ministero del tesoro — Provveditorato generale dello Stato ».

La legge parla poi invece di utilizzo delle assegnazioni straordinarie di fondi per rimborso di spese sostenute dalla gestione ARAR in liquidazione. Dovrebbe quindi trattarsi di una gestione precedente al 18 marzo 1959, altrimenti non riesco a capire più niente: se infatti con la legge del 1959 le gestioni dell'ARAR furono assunte dallo Stato, cosa significa adesso parlare di spese sostenute da questa azienda in liquidazione? Significa forse che nel frattempo è continuata una gestione ARAR, malgrado la legge del 1959?

PRESIDENTE. In base ai principi generali che nel Codice regolano le liquidazioni, la liquidazione in sè non esclude che possa essere continuato un esercizio provvisorio. La legge 18 marzo 1959, n. 100, dice all'articolo 1: « Le gestioni affidate o trasferite all'ARAR ai sensi delle disposizioni richiamate dall'articolo 2 della legge 2 gennaio 1958 sono assunte direttamente dallo Stato...»; e all'articolo 2: « Il trasferimento come sopra delle gestioni avverrà in base a situazioni dei conti e verbale di consegna da trasmettersi al Ministero del tesoro per il successivo inoltro alla Corte dei conti, restando a carico degli organismi statali subentranti la formazione dei rendiconti finali ».

L'articolo 2, quindi, dice che il trasferimento avrà luogo in base a situazione dei conti e verbale di consegna, ma non specifica entro quando. Ora, io penso che, per la natura particolare dei materiali e per quelle che possono essere state le contestazioni in sede di consegna...

FORTUNATI. Ma questi macchinari da cedersi in uso di chi sono adesso?

PRESIDENTE. Degli organismi indicati dall'articolo 1 della legge ora citata. La legge 2 gennaio 1958, n. 3, così recita all'articolo 2: « Si intendono condotte per con-

30^a SEDUTA (10 dicembre 1969)

to e nell'interesse dello Stato le seguenti gestioni svolte dall'ARAR per incarico del Governo italiano: a) importazione di merci in applicazione degli appositi accordi; b) acquisto all'estero di merci destinate alla costituzione di scorte ai sensi del decreto-legge 7 luglio 1951; c) acquisti all'estero per conto dello Stato di macchinari, apparecchi e attrezzature da cedersi in uso ad Amministrazioni statali ». Queste macchine cedute in uso vanno al Provveditorato generale dello Stato.

FORTUNATI. Il problema è di sapere se si tratta di operazioni effettuate prima o dopo il 1959. Se le operazioni sono avvenute dopo tale data esse sono state compiute quando l'ARAR non c'era già più, quindi non si può giustificare un suo finanziamento per tali operazioni.

L I V I G N I . Se le operazioni sono successive al 1959 non è possibile assegnare all'ARAR i fondi necessari a coprire le spese relative. Se l'ARAR ha ordinato altre merci di qualsiasi natura dopo la legge del 1959 lo ha fatto senza averne alcun diritto.

PRESIDENTE. Ma la legge del 1959, all'articolo 2, stabilisce che « il trasferimento come sopra delle gestioni avverrà in base alla situazione dei conti a verbale di consegna »: non esiste quindi alcun calendario preciso.

È chiaro che su quanto voi affermate possono sorgere mille contestazioni.

FORTUNATI. Ma le operazioni riguardano sempre il passato. Cioè, la liquidazione può avvenire anche venti anni dopo, ma per cose riferentisi a precedenti periodi. Invece qui si dice che l'ARAR può continuare ad acquistare per portare a termine determinate operazioni; subito dopo il disegno di legge afferma che la possibilità di compiere queste operazioni è assunta dallo Stato.

PRESIDENTE. Vorrei insistere sul fatto che l'articolo 2 della legge del 1959 afferma che « il trasferimento delle gestioni avverrà in base alla situazione dei conti a verbale di consegna ». Ma se il verbale non viene accettato rimane in atto la gestione.

FORTUNATI. Ma non può compiere nuove operazioni: può soltanto liquidare.

PRESIDENTE. Gli atti conservativi, però, può compierli.

FORTUNATI. Non posso credere che la somma di lire 163 milioni si riferisca soltanto ad atti conservativi: essa riguarda senza dubbio anche operazioni attive.

C O R R I A S . Nella relazione al disegno di legge del Ministro del tesoro si dice che la somma è stata stanziata per effettuare il pagamento delle spese complementari. Può essere che, nel caso specifico, si tratti di acquisti fatti prima del 1959 ma che sono emersi soltanto successivamente e che devono essere tenuti presenti.

Praticamente gran parte della somma si riferisce a spese complementari, non ad acquisti.

BERTOLI. Poi però si specifica che le spese complementari ammontano a tredici milioni, quindi il resto della somma non può che riguardare acquisti.

B O S S O . Il sommario della discussione svoltasi presso l'altro ramo del Parlamento dice: « Il relatore illustra il disegno di legge che autorizza l'utilizzazione di 150 milioni di lire per l'acquisto all'estero di macchinari e attrezzature ceduti dal Tesoro ad amministrazioni ed enti pubblici, acquisti previsti a completamento dei programmi della liquidata gestione ARAR, assunta dal Tesoro ». Quindi si tratta di un acquisto avvenuto dopo il 1959.

S E G N A N A , relatore. Penso che i colleghi non mi abbiano seguito attentamente quando ho trattato il problema specifico. Ho detto chiaramente che dei 163 milioni 150 sono dovuti al Ministero delle finanze per dazi differiti; gli altri tredici vanno a copertura di interessi maturati in seguito al pagamento differito.

30^a SEDUTA (10 dicembre 1969)

L I V I G N I. Prendiamo atto che non si è verificato alcun acquisto da parte dell'ARAR successivamente al 1959.

PICARDI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Credo che dopo i chiarimenti forniti non sussistano più dubbi. Comunque voglio anch'io confermare che dei 163 milioni assegnati dal disegno di legge in esame 150 riguardano dazi differiti. Non mi resta che raccomandare la sollecita approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 163.374.235 (lire centosessantatremilioni trecentosettantaquattromila duecentotrentacinque) per il rimborso, all'Azienda rilievo alienazione residuati (ARAR), in liquidazione, delle spese sostenute per l'acquisto di macchinari ed attrezzature di cui alle leggi 21 agosto 1949, n. 730, e 12 giugno 1955, n. 538, e delle spese complementari sostenute per il completamento degli acquisti di macchinari, apparecchi ed attrezzature di cui alla legge 21 marzo 1953, n. 203.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ulteriore proroga della durata dell'applicazione dell'addizionale all'imposta generale sull'entrata istituita con la legge 15 novembre 1964, n. 1162 » (983) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriore proroga della durata dell'applicazione dell'addizionale all'imposta generale sull'entrata istituita con legge 15 novembre 1964, n. 1162 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

PRESIDENTE, relatore. Parecchi colleghi hanno partecipato alle sedute che questa Commissione tenne quando fu istituita l'addizionale all'imposta generale sull'entrata, quindi sanno bene che il relativo disegno di legge fu presentato nell'ottobre del 1964 dall'allora Ministro delle finanze Tremelloni e giustificato nella relazione con le esigenze congiunturali dell'epoca; la disposizione fu poi prorogata con il decretolegge 17 novembre 1967, n. 1036, convertito con legge 15 gennaio 1968, n. 3, a cura del ministro Preti, e fu giustificata in questa sede in relazione a precise esigenze di bilancio (eravamo all'incirca nella stessa situazione).

Il disegno di legge in discussione proroga ulteriormente l'applicazione dell'addizionale straordinaria alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata, per un biennio, in relazione a talune ragioni. La prima, che è sottintesa o quanto meno detta in modo ellittico, consiste nel fatto che l'addizionale produce un gettito di 270 miliardi di lire, quindi è un po' difficile che il bilancio possa alleggerirsi di un'entrata così cospicua senza subire conseguenze incresciose.

La seconda ragione, che è di ordine formale (su di essa alla Camera si è notevolmente discusso), consiste nel fatto che in sede di approvazione del disegno di legge concernen-

30ⁿ SEDUTA (10 dicembre 1969)

te il bilancio dello Stato, tra le entrate (capitolo 1202 della previsione di entrata) si tenne conto anche dell'addizionale in oggetto, malgrado essa scadesse il 31 dicembre 1969.

È evidente che ci troviamo di fronte ad una imperfezione, perchè non avrebbe potuto essere iscritta una entrata che non fosse basata su una precisa disposizione di legge.

Probabilmente, nell'animo di coloro che hanno tecnicamente provveduto alla compilazione del bilancio vi era la ferma intenzione di chiedere la proroga dell'addizionale straordinaria alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata. Ora la proroga è stata richiesta.

Prego i colleghi di non insistere troppo su questa imperfezione. Alla Camera è stato fatto notare che tutto ciò non depone a favore della serietà del nostro lavoro, comunque io credo che su duemila-tremila capitoli di bilancio, una svista possa essere scusata.

La terza ragione deriva da una considerazione fatta, al tempo della prima proroga, dal collega Stefanelli, che io non sono andato a rileggere ma della quale si è ricordato il relatore di questo disegno di legge alla Camera: cioè nel dibattito svoltosi in questa sede egli auspicò che l'addizionale trovasse la sua regolamentazione all'atto della commutazione dell'imposta generale sull'entrata in imposta sul valore aggiunto. Devo dire che, non avendo potuto leggere la dichiarazione del collega Stefanelli, non so se, nell'intenzione del nostro collega, vi fosse quella di accorciare i termini. Rimane tuttavia il principio.

Prego quindi i membri di questa Commissione, prima di esprimere il loro giudizio, di valutare a fondo le mie considerazioni, delle quali la prima è senza dubbio la più concreta in quanto tutti possono ben comprendere che lo Stato non può rinunciare alla notevole somma di 270 miliardi.

Concludo quindi chiedendo in primo luogo che il disegno di legge venga approvato; secondariamente raccomando ai colleghi di approvarlo senza indugio, prima che la Camera proceda all'approvazione del bilancio, onde evitare complicazioni in base all'articolo 81 della Costituzione. Soggiungo che nell'altro ramo del Parlamento la discussione si è allargata. Soprattutto è stato considerato qual è l'assiette dell'imposta generale sull'entrata e ne sono venute tesi circa il giudizio sociale sul tipo di fiscalità che si attua nel nostro Paese, e, correlativamente, è stato affrontato il problema della riforma fiscale. Sono temi che meritano il massimo rispetto e il massimo approfondimento, ma chiedo venia ai colleghi se non mi sono intrattenuto su di essi in quanto qui non è in gioco l'IGE, bensì una sia pur cospicua addizionale su di essa.

BOSSO. Chiedo se non sia stato intenzionalmente chiamato a riferire su questo disegno di legge alla Camera dei deputati lo onorevole Perdonà, visto che si sostiene che l'iscrizione in bilancio di questa addizionale è da imputarsi a mera disattenzione. Sono anche disposto a perdonare per la disattenzione, ma, in sostanza, mi pare — e qui non faccio alcuna disquisizione sulle varie questioni che riguardano il prolungarsi delle addizionali anche oltre i limiti del tempo per il quale furono istituite, com'è il caso per quella sulla Calabria — che non si dia alcuna giustificazione del permanere dell'imposizione: si sostiene, infatti, soltanto che lo Stato ha necessità di denaro perchè il bilancio è deficitario e perciò occorre prolungare un'addizionale che era stata istituita in un periodo congiunturale per altri motivi. Non mi pare sia un sistema corretto quello di continuare con la espansione annua della spesa. Per tali motivi e anche per il dissenso che il mio Gruppo ha manifestato sul bilancio nel suo complesso dichiaro che voterò contro.

PRESIDENTE, relatore. Il senatore Bosso ha fatto cenno alle necessità di bilancio. Senza andare a scomodare Adam Smith, ricordo che molti economisti dei nuovi e vecchi tempi sostengono che quando un'imposta è stata recepita nelle consuetudini del contribuente, sarebbe pessimo provvedimento abolirla se lo Stato abbisogna di denaro. Anche questa è una ragione quanto meno psicologica da tener presente.

30^a SEDUTA (10 dicembre 1969)

BANFI. Mi rendo conto delle ragioni per cui bisognerà finire con l'approvare il disegno di legge in esame. Infatti, quando ci si viene a dire apertamente che lo Stato ha già impegnato le somme derivanti dalla addizionale, non vedo come potremmo non perdonare a noi stessi di aver approvato il bilancio con la previsione del relativo introito. Siamo, cioè, in una situazione tale per cui non me la sento di dire adesso: rettifichiamo l'errore commesso. Ne consegue che il disegno di legge deve essere approvato. Però non posso non muovere anch'io quei rilievi che ha fatto presenti il Presidente. Intanto sulla anormalità di una congiuntura che si ripete ogni volta alla scadenza dell'anno. Positiva o negativa, cambia il segno ma per il Governo, ai fini della proroga delle imposte e sovrimposte, è sempre congiuntura. Mi pare che non sia un modo di fare previsioni, questo. Si dica apertamente: esigenze di bilancio, tutto quello che si vuole, ma non si usi la parola congiuntura, perchè altrimenti alla fine anche il Parlamento e soprattutto i cittadini che seguono questi fenomeni non capiscono più niente. Oltre tutto, se si parla di proroghe per motivi di congiuntura anche quando le cose vanno bene, si finisce con l'affacciare minacce inflazionistiche che in quel momento non esistono. È un rilievo, questo, che ho già mosso altre volte: gli uffici legislativi redigano delle relazioni precise, altrimenti se ne licenzino i funzionari. Perchè non è possibile che ci si trovi sempre di fronte a relazioni incomprensibili o sbagliate sul piano tecnico-giuridico.

Perciò noi approviamo il disegno di legge, ma con questi rilievi.

L I V I G N I . Credo che abbiamo dato luogo a un grosso pasticcio, perchè dal punto di vista giuridico non c'è dubbio che, come Senato, abbiamo leso l'articolo 81 della Costituzione in quanto abbiamo, anzi voi maggioranza avete approvato una legge di bilancio con la quale, di fatto, avete creato un nuovo tributo. Un grosso pasticcio che la nostra parte non ha alcuna intenzione di coprire, per cui, come abbiamo a suo tempo votato contro il bilancio, oggi voteremo con-

tro questo disegno di legge. Oltre tutto a me pare che si tratti di misure che agiscono sostanzialmente in modo negativo sui consumi. L'ho ripetuto tante volte questo rilievo e mi pare che proprio in questo momento, con la situazione generale economica che c'è nel Paese e con le tensioni sociali di lotta in corso, agire ulteriormente in modo negativo sui consumi non sia un atto di buona politica.

C O L O M B O , ministro del tesoro. A me pare che si stia agendo in favore dei consumi: aumentano i salari del 12 per cento e vogliamo dire che con un 3 per cento sull'IGE andiamo contro i consumi? Cerchiamo almeno di avere un minimo di comprensione globale dei fenomeni.

L I V I G N I . È una contraddizione. Capisco che bisogna coprire il modo in cui è stato approvato il bilancio, ma non mi si venga a dire che le addizionali favoriscono i consumi. Anche dal punto di vista politico si tratta di un disegno di legge sbagliato. Per questi motivi voteremo contro.

FORTUNATI. Intanto vorrei dire all'onorevole Perdonà che è stato per lo meno poco attento nello scrivere ufficialmente nella relazione: « È stata erroneamente computata », perchè secondo me si tratta di un fatto grosso. Fra l'altro vi è, per il lettore di domani, un'implicita e in un certo senso esplicita accusa ad un ramo del Parlamento. Senza contare, a mio avviso, che l'onorevole Perdonà, dal momento che è entrato nella classificazione della erronea imputazione, avrebbe dovuto ricordare altri precedenti. Non è questo il primo bilancio in cui in entrata sono iscritte delle poste prima che esse abbiano ottenuto la sanzione legislativa. Mi pare, infatti, che vi sia per lo meno un altro precedente, da me sollevato invano e in Commissione e in Aula. Si tratta, comunque, di un modo certamente poco corretto di mettere il legislativo di fronte all'approvazione del bilancio, perchè è vero quello che sostiene l'onorevole Curti (ho letto tutti gli atti della discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento sia in Commissione 5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

30^a SEDUTA (10 dicembre 1969)

che in Assemblea), ossia che vi è l'esigenza di fatto di dare al bilancio non più puramente e semplicemente la visione formale derivante da legislazioni in atto e dalla legge sulla contabilità dello Stato. Questo è esatto. Però, quando si parla di entrate tributarie, la questione diventa delicata. Potrò venire tacciato di essere uno sporco conservatore da questo punto di vista, ma ho sempre sostenuto che se togliamo al Parlamento anche il controllo del prelievo tributario, francamente non riesco più a capire che cosa ci stiamo ancora a fare qui dentro. Nel caso concreto, non può pensarsi ad un'erronea iscrizione: vi era, evidentemente, una volontà precisa da parte dell'esecutivo, nel cui merito non entro, che la proroga fosse un fatto compiuto, in un certo senso di ordinaria amministrazione. La questione secondo me è seria dal punto di vista generale (senza adesso entrare nel merito del mòdo di manovrare la leva tributaria). Infatti, non vi è dubbio che quando un'addizionale viene prorogata a tempo indeterminato (questa volta il termine del 1971 è posto puramente e semplicemente perchè nel frattempo l'IVA dovrebbe subentrare all'IGE) essa si consolida. Allora bisogna avere il coraggio di affrontare il tributo nel suo complesso e di rivedere il sistema generale delle aliquote. Perchè, nell'ambito di una revisione generale delle aliquote si consegue lo stesso risultato che deriva dal consolidamento delle addizionali. Ma, mentre il consolidamento delle addizionali mantiene immutato il sistema delle aliquote, se si affronta, invece, con cognizione di causa la revisione delle aliquote può darsi che si conseguano e sul piano tributario e sul piano politico-economico dei risultati socialmente ed economicamente diversi, pur non mettendo in discussione il traguardo finale del prelievo.

Possiamo fare tutte le discussioni possibili ed immaginabili sul significato attuale dell'imposizione diretta ed indiretta, ma mi pare difficile sostenere aprioristicamente che l'attuale sistema delle aliquote dell'IGE risponda a una visione moderna della politica economica e della politica tributaria.

Ed allora, quando si consolida dal 1964 al 1971 una addizionale, in realtà si consolida, si cristallizza il sistema di aliquote esistente perchè non si ha il coraggio di affrontare la revisione generale del sistema delle aliquote. Secondo me sarebbe preferibile battere l'altra strada, perchè soltanto in questo modo ci avvieremo più o meno rapidamente a sostituire l'IGE con l'IVA. Ed invece, continuando di questo passo, quando arriveremo alla sostituzione dell'IGE con l'IVA, incontreremo maggiori difficoltà proprio per il fatto che avremo consolidato un sistema di aliquote attraverso questo tipo di addizionali.

Quindi, accanto al fatto macroscopico di avere iscritto in bilancio una entrata che non potev aessere iscritta, vi è l'altro aspetto di carattere economico, politico e tributario che ci trova necessariamente contrari, per una questione di metodo che però riflette la sostanza: riflette cioè le ripercussioni a catena che sono determinate da un certo sistema di aliquote nei cui confronti abbiamo a più riprese nel corso delle precedenti legislature espresso la nostra opposizione.

A N D E R L I N I . Dicevo scherzando poco fa che alle tre ragioni addotte dal signor Presidente a sostegno dell'approvazione del disegno di legge avrei preferito che egli ne aggiungesse una quarta: quella che in Italia (salvo il caso dell'aumento della benzina all'epoca della prima chiusura del canale di Suez), una volta stabilite, le addizionali non vengono più tolte.

Il problema è estremamente serio e riflette la domanda che sta al fondo di tutto quello che l'onorevole Perdonà chiama col termine di errore: in che modo facciamo i bilanci? Qual è la reale presa che la nostra Commissione, pur specializzata in materia, o l'Assemblea di Palazzo Madama nel suo insieme ha sulla realtà dei testi di bilancio che le vengono effettivamente presentati? Occorre, signor Presidente, che la Commissione venga posta nelle condizioni di poter condurre determinate analisi, di poter consultare certi scadenzari, dato che errori di questo genere si rivelano solo se si è in possesso dello scadenzario adeguato. Il primo Parlamento di cui si conosce l'esistenza, quello inglese, nacque soprattutto con lo

30^a SEDUTA (10 dicembre 1969)

scopo precipuo di controllare le entrate tributarie. Questa legge dimostra invece che il Parlamento nel suo insieme non le controlla affatto. Non siamo nelle condizioni di farlo ed io vorrei invitare lei, signor Presidente, a farsi promotore eventualmente presso il Presidente dell'Assemblea di un'azione tendente a vitalizzare la funzione, il peso, l'apparato anche burocratico della nostra Commissione, se vogliamo accorgerci in tempo di errori macroscopici e di vere e proprie violazioni di carattere costituzionale come quella che la maggioranza si accinge oggi a sanare approvando questa legge, per la quale naturalmente preannunciamo il nostro voto contrario.

BERTOLI. Mi sembra che sia accolto ormai ufficialmente agli atti del Parlamento che l'iscrizione di 271 miliardi nel bilancio dello Stato per il 1970 è stata fatta per errore. Senza entrare nel merito se si tratti di un errore voluto o no, accetto per comodità di ragionamento questa tesi. Vi è stato dunque un errore del Governo e ve n'è stato uno del Senato nell'approvare il bilancio. Approvando l'odierno disegno di legge, probabilmente evitiamo che lo stesso errore sia fatto dalla Camera dei deputati, ma non saniamo affatto quello commesso da noi. L'errore resta, ed io credo che non possiamo accettare la tesi che, una volta fatto, non sia possibile rimediarvi. Qual è la strada per porvi rimedio? 1) La legge non viene approvata; 2) la Camera approva il bilancio con la detrazione dei 271 miliardi; 3) il bilancio ritorna al Senato per essere approvato con tale detrazione; 4) se poi il Governo ritiene di non poter fare assolutamente a meno dei 271 miliardi di entrata, occorrerà che presenti una variazione al bilancio in cui venga incluso tale importo.

Mi sembra questa l'unica strada possibile per evitare che l'errore commesso si consolidi e diventi un precedente della nostra attività parlamentare, e in questo senso faccio formale proposta.

Vi è poi una seconda questione che riguarda il merito del provvedimento. Se vogliamo, infatti, adeguare veramente il nostro sistema fiscale a quello degli altri Paesi della Comunità europea, dobbiamo correggere in primo luogo il rapporto esistente tra i tributi a carattere diretto e quelli a carattere indiretto, imposte dirette o indirette. Attualmente in seno alla Comunità il nostro Paese è quello in cui tale rapporto si presenta con il valore più basso.

Dobbiamo tenere presente il fatto che gli organi comunitari che svolgono attività di indagine per determinare i vari dati statistici hanno già preso in considerazione la diversità di concezione delle imposte dirette e indirette, quindi, se vogliamo correggere il nostro sistema di imposizione per adeguarlo a quello degli altri Paesi, io credo sia nostro dovere agire in senso diametralmente opposto al mantenimento dell'addizionale all'imposta generale sull'entrata.

A parte poi che non credo di errare affermando che esiste una esigenza di carattere sociale, di sviluppo sociale, per la quale il rapporto in oggetto deve essere modificato.

Quindi, confermando l'atteggiamento chiaramente da noi assunto anche in occasione della discussione del disegno di legge che istituiva l'addizionale del 20 per cento all'imposta generale sull'entrata, noi voteremo contro il disegno di legge in esame, non solo per ragioni di forma ma anche per la questione di merito da me esposta.

DE LUCA. Ho chiesto la parola per cercare di fornire un elemento che mi auguro possa servire a semplificare e non a complicare ancor più l'andamento della discussione.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge in discussione, giuntoci dall'altro ramo del Parlamento, si afferma che lo stato di previsione dell'entrata per il 1970 tiene conto del gettito derivante dall'addizionale del 20 per cento all'imposta generale sull'entrata. Il collega Bertoli ha poi fatto le sue considerazioni, fino a proporre che il bilancio torni al Senato per essere modificato come si conviene, in quanto noi avremmo approvato un documento giuridicamente non approvabile.

Però vorrei far notare che nello stato di previsione per il 1970, al capitolo 1202, relativo all'imposta generale sull'entrata, vi è

30^a Seduta (10 dicembre 1969)

una nota che serve a spiegare il perchè della variazione proposta nella previsione per il 1970 rispetto a quella del 1969, consistente in 150 miliardi: nel 1969 erano previsti 1.900 miliardi mentre per il 1970 la previsione saliva a 2.050.

La nota cui faccio riferimento dice: « Variazione che si propone avuto riguardo dell'andamento del gettito negli esercizi decorsi nonchè degli effetti del decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036, convertito con legge 15 gennaio 1968, n. 3 ». Tale decreto stabilisce semplicemente la proroga dell'addizionale fino al 31 dicembre 1969, quindi gli estensori sapevano che il gettito dell'addizionale sarebbe cessato, quindi l'avere affermato nella nota che si era tenuto conto della normativa esistente in proposito significa soltanto che nello stato di previsione non si è tenuto conto del gettito dell'addizionale del 20 per cento all'imposta generale sull'entrata. Esiste una contraddizione palese tra il contenuto della nota che ho citato e quanto ha affermato il relatore al disegno di legge in esame.

Io ricordo bene di aver letto in sede di approvazione del bilancio la nota al capito-lo 1202, per cui posso sostenere a viso aperto che da parte nostra non c'è stato alcun errore: noi tenemmo conto del fatto che l'addizionale cessava. Il problema per noi era semplicemente di stabilire se quella previsione era congrua o no.

PRESIDENTE, relatore. Vorrei esprimere alcune considerazioni su taluni interventi, in modo particolare su quanto ha detto il collega Anderlini. Dalla constatazione che da parte dei settori competenti della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ispettorato generale di bilancio non si è tenuto conto della cessazione dell'addizionale del 20 per cento all'imposta generale sull'entrata alla data del 31 dicembre 1969, egli ha ricavato una considerazione di carattere generale che qui succintamente riepilogo: la Commissione dovrebbe essere in possesso di dati che le permettano, in relazione alle voci di entrata e di spesa, di controllare rapidamente il fondamento delle voci stesse. Se così fosse, nel caso specifico noi ci saremmo immediatamente accorti che in entrata figurava una voce di ben 271 miliardi che non aveva fondamento giuridico, e saremmo stati noi stessi a denunciare l'errore.

Caro collega Anderlini, devo dire che tutto ciò che riguarda attrezzature di carattere scientifico, conoscitivo, eccetera, atte a rendere possibile il reperimento del maggior numero di elementi e dati sui quali basare un bilancio ottimale, che noi dovremmo avere a disposizione sia come membri di una Commissione del Senato, e ancor più in quanto facenti parte della Commissione finanze e tesoro, è stato oggetto di lunghissime discussioni; devo però dire che la soluzione del problema non dipende da noi.

Come Commissione finanze e tesoro abbiamo fatto presenti le nostre richieste alla Presidenza e qualcosa è stato realizzato, nei limiti delle possibilità. Ma non ho alcuna difficoltà a riconoscere che molto rimane ancora da fare.

B E R T O L I . Ricorda che abbiamo proposto al Presidente del Senato di istituire un *terminal* del calcolatore elettronico della Banca d'Italia per avere anche noi rapidamente i dati dell'istituto di emissione?

ANDERLINI. La verità è che si pongono questioni di carattere politico. Quando ammettiamo l'insufficienza del Parlamento, la decadenza delle nostre istituzioni nel mondo moderno nel quale viviamo, quando ci troviamo di fronte a fatti così grossi e non abbiamo il coraggio di prendere le decisioni per provvedere, mi pare che le critiche siano giuste e opportune. Penso che la Commissione all'unanimità dovrebbe compiere un deciso passo presso il Presidente dell'Assemblea per fargli notare come il Senato abbia commesso un grosso errore, una violazione costituzionale macroscopica e per segnalargli la necessità di avere accesso ai dati dei Ministeri del tesoro e delle finanze e soprattutto agli scadenzari, allo scopo di non commettere altri errori.

COLOMBO, ministro del tesoro. Bisognerebbe fosse esatto che il Senato ha commesso una violazione costituzionale, co-

30^a SEDUTA (10 dicembre 1969)

sa che io non ritengo esatta. In realtà, nell'altro ramo del Parlamento e anche in questa Commissione è stata data una serie di interpretazioni che secondo me non sono esatte.

PRESIDENTE, relatore. Chiederò al Presidente del Senato di ricevere un gruppo di esponenti della nostra Commissione, con la rappresentanza dei vari settori politici e del quale potrà far parte anche lei, senatore Anderlini. Chiederò che tale gruppo, che dovrà esporre i vari problemi qui emersi, sia ricevuto già nell'entrante settimana.

ANDERLINI. La ringrazio.

PRESIDENTE, relatore. Sorvolo sulle indicazioni relative alla politica fiscale attuata attraverso le addizionali e mi limito a far presente che ho dato un'occhiata alle previsioni di bilancio per il 1969: le addizionali sono numerosissime e concernono circa mille miliardi di lire di entrata. Ne faccio un breve elenco: addizionale del 5 per cento sulle imposte e sovrimposte dirette, 110 miliardi; addizionale del 5 per cento sulle imposte di successione e donazione, 4 miliardi e rotti; maggiorazione addizionale riservata all'erario derivante dall'estensione dell'imposta sulle società e dall'aumento dell'addizionale 5 per cento, 110 miliardi; addizionale riservata all'Erario sulle imposte di successione, 3 miliardi di lire circa; entrate derivanti dall'applicazione della legge a favore della Calabria, 100 miliardi; entrate derivanti dalla legge del 1967 per il ristoro dei danni alluvionali, 165 miliardi; addizionale sull'IGE, 271 miliardi di lire; addizionale del 5 per cento sull'imposta di registro e ipotecaria, 14 miliardi; maggiorazione dell'addizionale riservata all'Erario, 11 miliardi di lire; addizionale del 5 per cento sull'imposta di circolazione degli autoveicoli, 8 miliardi e mezzo; addizionale sulla legge del 1967 che è pure una legge, diciamo così, alluvionale, 5 miliardi. Andando avanti, arriviamo poco lontano dai mille miliardi. Forse è utile anche questa considerazione per capire quale fetta delle entrate, che grosso modo si aggira fra i 10.500 e gli 11.000 miliardi, è affidata a questo irrazionale, almeno come metodologia, aumentare del fardello di imposte del contribuente.

Al senatore Bertoli, il quale, con una logica alquanto astratta della quale non rare volte ci dà esempio, ha affermato che il fatto di non esserci accorti prima dell'errore non ci esime dal dovere di prenderne atto dopo, rispondo che ciò andrebbe bene, se stessimo esercitando la nostra attività in modo accademico.

B E R T O L I . Si tratta di non creare un precedente.

PRESIDENTE, relatore. Si tratta dell'istituto della sanatoria, che è esattamente il contrario dell'affermazione di un precedente. Siamo caduti in un errore — non è la prima volta che capita — perchè lo considero un errore, non un atto volontario: è una mia opinione che può anche non essere condivisa, ma che ha diritto di cittadinanza come tutte le altre. Comunque, abbiamo approvato il bilancio dello Stato, che è lo strumento con il quale lo Stato realizza la sua politica, di enorme valore, checchè lo si critichi, per la vita del Paese. Prima ancora che tale bilancio vada in vigore (intanto perchè non c'è ancora la legge relativa, in secondo luogo perchè se anche ci fosse essa opererebbe dal 1º gennaio 1970) stiamo discutendo come mettere questa tessera — grande finchè si vuole - nel suo mosaico. Neanche io vedo in ciò qualcosa di incostituzionale. Caso mai (è una subordinata) l'incostituzionalità nascerebbe a partire dal 1º gennaio 1970 se da tale data operasse il bilancio senza che la legge della quale ci stiamo occupando fosse in vigore. Comunque, esiste, dicevo, l'istituto della sanatoria, che viene utilizzato non solo in Parlamento, ma in moltissime situazioni e che permette di porre rimedio (che nel nostro caso è non solo di carattere giuridico, ma anche politico) ad una imperfezione.

Per cui concludo la mia replica chiedendo ai colleghi, nella mia qualità di relatore, per tutte le ragioni dette dalla maggioranza e anche per talune di quelle dette dall'opposizio5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

30° SEDUTA (10 dicembre 1969)

ne, di voler approvare il disegno di legge in discussione.

COLOMBO, ministro del tesoro. La questione di maggior rilievo che è stata sollevata qui è, a mio avviso, quella di incostituzionalità, proposta dal senatore Anderlini e riecheggiante un argomento già trattato, sia pure in modo non esplicito, nell'altro ramo del Parlamento. Che cosa dice l'articolo 81 della Costituzione? Che con la legge di approvazione del bilancio non si possono istituire nuovi tributi e nuove spese. Il problema è allora di sapere se l'aver incluso nel bilancio la previsione di un gettito derivante da una legge sostanziale da approvare significhi aver istituito un nuovo tributo. Secondo me assolutamente no. Il bilancio, come sostiene qualche autorevole responsabile di materia contabile, rappresenta la congettura di quello che sarà il complesso delle entrate, delle spese e del deficit nell'anno successivo.

A N D E R L I N I . Sarebbe meglio parlare di ipotesi, congettura è una parola deteriore.

COLOMBO, ministro del tesoro. Comunque, approvando il bilancio, la Commissione ha soltanto approvato una ipotesi di entrate e di spese, senza evidentemente istituire alcun tributo, per cui non ha in alcun modo fatto qualcosa che sia contro l'articolo 81 della Costituzione.

Accanto al bilancio si colloca la legge sostanziale e subentra la questione della contestualità ovvero della priorità dell'approvazione di una legge rispetto all'altra. Il problema diventa di carattere procedurale, intersecandosi i due provvedimenti nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento. In realtà in questo momento la legge di bilancio non è ancora una legge definitivamente approvata, non avendo ricevuto l'approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento, mentre nel frattempo interviene l'approvazione del provvedimento sull'addizionale IGE. Se non intervenisse tale approvazione, cosa si dovrebbe fare? Si dovrebbe fare una adeguata variazione di bilancio, la quale verrebbe approvata dall'altro ramo del Parlamento. Ma, in concreto, qualora la legge sostanziale non venisse approvata, non perchè è iscritto in bilancio un aumento di entrata vi sarebbe l'imposizione del tributo, nè vi sarebbe una variazione di bilancio.

LI VIGNI. E se la Camera non si fosse accorta dell'errore, cosa sarebbe successo dal 1º gennaio?

COLOMBO, ministro del tesoro. Non si sarebbe potuta applicare la legge.

BERTOLI. Trovo che il ragionamento dell'onorevole Colombo sarebbe valido se non fosse stato fatto da un membro del Governo, e in particolare da un membro del Governo cofirmatario del disegno di legge di cui stiamo discutendo. Leggo infatti nella relazione che lo accompagna: « Lo stato di previsione dell'entrata per il 1970, presentato al Parlamento, ha già compreso nel computo globale del gettito dell'imposta generale sull'entrata anche l'addizionale del 20 per cento su detta imposta ». Ebbene, il membro del Governo che ha sottoscritto questo non può dire che non viene imposto un tributo nuovo: è chiaro infatti che i 271 miliardi rappresentano un tributo nuovo rispetto ai tributi che avrebbero dovuto essere percepiti nel 1970 senza l'approvazione di questa legge. Si tratta quindi di un nuovo tributo che non trova appoggio nella legge sostanziale.

COLOMBO, ministro del tesoro. Non ho mai preteso di imporre un tributo con la legge di bilancio. Invece di fare una nota in calce al capitolo, sarebbe stato necessario stralciare l'entrata in questione, collocandola nel fondo globale. Come si vede quindi non si tratta di un problema di costituzionalità, bensì di sistematica del bilancio, e su questo sono d'accordo.

B E R T O L I . Sarebbe stata una cosa molto grave se questa voce fosse stata messa nel fondo globale, perchè lei sa che tale fondo riguarda la spesa, non l'entrata.

30^a SEDUTA (10 dicembre 1969)

FORTUNATI. La questione non è di sola costituzionalità. Il punto di fondo è sapere se la legge di bilancio è una legge formale o sostanziale. Capisco che sono tutte ipotesi, ma ipotesi a mio avviso basate su leggi sostanziali.

SOLIANO. Non ho nulla da obiettare riguardo a quanto detto dal Ministro del tesoro. Con la legge di bilancio infatti non si può applicare una imposta, nè la previsione di bilancio può di fatto considerarsi come uno strumento per l'applicazione delle imposte. Ciò premesso, credo che non si possa non rilevare come l'approvazione data al bilancio sia diventata uno strumento, se non di ricatto, quanto meno di pressione sul Parlamento, per la semplicissima ragione che nella relazione governativa, dopo aver precisato che nel bilancio per il 1970 vi è una previsione di 271 miliardi, si dice: « In tale condizione si rende necessaria la proroga di un biennio ». Il bilancio è così diventato, per espresso riconoscimento del Governo, uno strumento di pressione sul Parlamento.

L I V I G N I . Noi proponiamo di emendare il disegno di legge in modo tale che esso abbia validità limitatamente al 31 dicembre 1970.

A N D E R L I N I . In tal modo noi salviamo la situazione attuale, ma ci riserviamo di sanare a fondo l'imperfezione l'anno prossimo.

Mi pare che siamo tutti d'accordo sul fatto che per lo meno si è trattato di un errore. Quindi per dar modo l'anno prossimo a coloro che sono chiamati a compilare materialmente il bilancio di rendersi conto che il problema su cui discutiamo esiste, mi sembra logico limitare la validità del disegno di legge a tutto il 1970, altrimenti continueranno a riportare regolarmente la nota in calce di cui alla pagina 5 della tabella n. 1.

Propongo quindi ufficialmente un emendamento tendente a sostituire le prime parole dell'articolo 1: « È prorogata al 31 dicembre 1971...», con le altre: « È prorogata al 31 dicembre 1970...».

L'emendamento permette di raggiungere due obiettivi. Il primo, più immediato, è quello di dare una sanatoria per l'esercizio in corso, sanatoria sentita come necessaria da tutte le parti politiche. Non è che al riguardo noi accettiamo le varie argomentazioni della maggioranza, tuttavia veniamo incontro alle necessità che innegabilmente esistono.

Ma il secondo obiettivo è a nostro avviso ben più importante. Se il Senato compisse l'atto di coraggio di dire « 1970 » e non « 1971 », i funzionari che compilano il bilancio per lo meno in maniera sbadata, riportando le note in calce degli anni precedenti senza rendersi conto dei termini reali di scadenza, avrebbero una lezione per cui l'anno prossimo certamente provvederanno a risolvere certi problemi in modo più corretto. Se lasciamo passare la proroga di due anni avendone discusso soltanto fra di noi, senza che la maggioranza si assuma la responsabilità di dare una tirata d'orecchie a questi funzionari, corriamo il rischio di ritrovarci in un prossimo futuro nelle identiche condizioni in cui ci troviamo oggi.

B E R T O L I . Devo dire subito che sono favorevole all'emendamento, ed ecco la ragione. Prima di tutto è giusto che saniamo la situazione attuale. Però per gli anni successivi abbiamo posto sul tappeto una serie di provvedimenti, in parte votati e in parte all'esame del Parlamento, i quali incidono notevolmente sulla struttura del nostro sistema tributario. Mi riferisco, tanto per fare un esempio, al provvedimento approvato nelle scorse sedute di questa Commissione concernente la finanza degli enti locali, per il quale alcune cospicue entrate sono andate a favore degli enti locali.

Tutto ciò pone dei problemi di bilancio per il 1970, ma pone anche dei problemi di carattere più generale per gli anni successivi. Allora signor Presidente, poichè la questione del rapporto fra entrate a carattere diretto e indiretto è un problema vivo e sempre presente, ed è nostro dovere conformarci al sistema fiscale dei Paesi membri della Comunità europea, mi sembra che, per non pregiudicare le eventuali modifiche al nostro si-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

30^a SEDUTA (10 dicembre 1969)

stema fiscale che potrebbero rendersi necessarie a breve scadenza, sia opportuno limitare la validità del disegno di legge in discussione all'anno 1970.

PRESIDENTE, relatore. Per tutte le considerazioni precedentemente illustrate, il relatore si dichiara contrario all'accoglimento dell'emendamento presentato dai senatori Anderlini e Li Vigni.

COLOMBO, ministro del tesoro. Anche il Governo è contrario all'emendamento.

B O S S O . Prima che si passi alle votazioni, desidero dichiarare che mi astengo nella votazione sull'emendamento dei colleghi Anderlini e Li Vigni mentre sono nettamente contrario all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE, relatore. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È prorogata al 31 dicembre 1971 l'applicazione dell'addizionale straordinaria alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata, istituita con la legge 15 novembre 1964, n. 1162, già prorogata con decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036, convertito con legge 15 gennaio 1968, n. 3.

A questo articolo i colleghi Anderlini e Li Vigni hanno presentato un emendamento — già ampiamente dibattuto — tendente a sostituire alle parole « al 31 dicembre 1971 » le altre: « al 31 dicembre 1970 ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1º gennaio 1970.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,20.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
Dott ENRICO ALFONSI